

Ordinanza Commissariale 23 maggio 1957 che concede la legittimazione di occupazioni di terreni di uso civico

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma:

Vista l'ordinanza commissariale in data 6 febbraio 1952, approvata con decreto del Capo dello Stato del 17 maggio stesso anno, con la quale è stato annullato il provvedimento di legittimazione della quota n. 145, indicata al n. 75 d'ordine del progetto del geom. Pietro Fatiganti, sita in Capodimonte voc. "Scomparti" della estensione di ha. 2.29.70, concessa in favore di Lupidi Ottorino fu Ascenzo, con decreto di questo Commissariato del 23 agosto 1941;

Vista la relazione ed il progetto redatti in data 20 novembre 1956 dall'istruttore - perito geom. Renato Della Casa, contenenti le proposte di legittimazione della quota stessa in favore degli occupatori;

Visto il decreto commissariale del 20 dicembre 1956, col quale è stato ordinato il deposito della relazione e del progetto predetti;

Ritenuto che gli atti anzidetti sono stati depositati e pubblicati a norma di legge;

Ritenuto che gli occupatori nei confronti dei quali il perito ha proposto la legittimazione hanno presentato la relativa domanda, obbligandosi al pagamento del canone imposto ed alla rata proporzionale delle spese del procedimento;

Ritenuto che le domande di legittimazione possono essere accolte, perché, come risulta dalla relazione, le occupazioni, cui esse si riferiscono durano da oltre dieci anni gli occupatori vi hanno apportato sostanziali e permanenti migliorie, e non vi è interruzione di continuità di terreni demaniali; con il che vengono a concorrere congiuntamente le condizioni previste dall'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Ritenuto che, nei confronti di tutti gli occupatori, può adottarsi la misura del canone proposto dal perito secondo i criteri dell'art. 10 della legge stessa;

Visti gli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, 29, 30 e 31 del Regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

DECRETA

1) E' legittimato il possesso degli appezzamenti di terra di uso civico del Comune di Capodimonte, appresso descritti, con l'obbligo da parte dei rispettivi possessori di corrispondere a detto Comune l'annuo canone di natura enfiteutico a fianco di ciascuna ditta segnato;

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITA'	Vocabolo	Dati catastali		CONFINANTI	Superficie			Canone annuo
			Foglio	N. di mappa principale		ha	a	ca	Lire
1	Sbocchia Maria fu Custodio	Scomparti	30	47	Strada, Pistoni, Scarinci		5	40	
				48			24	60	
				49			36	20	
							66	20	4.634
2	Scarinci Camillo di Ludovico	"	30	46	Sborchia, strabello, Pistoni, Scarinci		25	20	1.764
3	Scarinci Pietro fu Luciano	"	30	45	Scarinci, Di Silvio,		27	60	1.932

					strada				
4	Scarinci Sebastiano fu Antonio	“	30	40	Strada, strabello, Cardarelli, Sbocchia, Scarinci		21	30	
				43			36	60	
							57	90	4.053
5	Scarinci Alighiero di Giuseppe	“	30	41	Cardarelli, Scarinci, Sbocchia, stradello		38	40	
				42			21	20	
							59	60	4.172
					TOTALI	2	36	50	16.555

2) Il canone sarà pagato il 1° ottobre di ogni anno a partire dal 1957.

3) L'imposta fondiaria, nella misura da stabilirsi dal competente ufficio, passa a carico degli occupatori indicati nel quadro che precede.

4) Le spese del procedimento di verifica e quelle del presente decreto e successive, sono a carico di tutti gli occupatori in proporzione del canone ad ognuno imposto.

5) In caso di affrancazione dei canoni il capitale relativo sarà investito ai sensi dell'art. 24 della citata legge del 1927/1766.

Salva l'approvazione del Capo dello Stato.

Roma, 23 maggio 1957

Il Commissario aggiunto: **D. CATENACCI**

Il Segretario: **M. CORSI**

La soprascritta ordinanza è stata approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1957, reg. n. 17, foglio n. 55. Registrato a Roma, lì 24 agosto 1957, n. 1477, vol. 22, Atti giudiziari.